



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 31/3/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 17/9/2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.369,85, a titolo di commissioni bancarie (€ 153,04), commissioni intermediario (€ 317,53), commissione dovute all'agente (€ 469,65) ed oneri assicurativi (€ 429,63); gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: che non è dovuto il rimborso degli oneri assicurativi, in quanto l'estinzione del prestito è avvenuta tramite l'attivazione della polizza rischio vita/impiego e il conseguente pagamento da parte della compagnia assicurativa del debito residuo; di aver riconosciuto al cliente, mediante assegno, l'importo complessivo di € 920,90, a titolo di commissioni bancarie (€ 153,04), commissioni intermediario (€ 317,53) e commissioni dovute all'agente (€ 469,65), unitamente agli interessi legali (€ 2,35) e al contributo di € 20,00; precisa che tale rimborso è stato calcolato applicando il "criterio lineare" alle voci di costo reclamate dal ricorrente.

Pertanto chiede di dichiarare "l'intervenuta cessazione della materia del contendere".

In sede di repliche, pervenute in data 15/1/2020, il ricorrente si limita ad allegare la nota del 4/12/2019 della Banca d'Italia, avente ad oggetto "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti".

DIRITTO

La questione in esame riguarda la restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto di CQS, poi anticipatamente estinto. Sul punto, in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, nel caso di specie, quanto alle commissioni della banca e dell'intermediario e alle provvigioni dovute all'agente, il Collegio rileva che il relativo criterio di rimborso debba essere *pro rata*, trattandosi di voci di costo remunerative anche di attività *recurring*, che non si esauriscono nello svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto.

Quanto alla specifica questione concernente la retrocedibilità degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa del licenziamento del cedente, con susseguente intervento della compagnia assicurativa che copriva il “rischio impiego”, il Collegio rileva preliminarmente che la stessa è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento, con le decisioni nn. 13305 e 13306 del 19/06/2018, nelle quali è stata innanzitutto effettuata un'analisi “del ruolo esercitato dall'impresa assicurativa e del suo rapporto con le diverse parti del rapporto, l'intermediario e il cliente” e sono stati espressi i seguenti principi, distinguendo tra l'altro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tra un'assicurazione danni "stipulata a proprie spese dall'intermediario" e una "con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato": "- tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.;

- nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;

- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione".

Nel caso di specie, dall'esame del "documento di sintesi" si evince che i premi assicurativi rischio vita e rischio impiego erano a carico del cliente e che l'estinzione assicurativa per il rischio impiego surroga l'Assicuratore nei confronti del cedente.

Ciò premesso, questo Collegio esclude il rimborso del premio relativo al rischio impiego in virtù dell'avvenuta attivazione della copertura.

Quanto al premio rischio vita, trattandosi di oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato e di costi di natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, il Collegio ritiene che debbano essere restituiti per la parte non maturata *pro rata temporis*.

Conseguentemente il Collegio, tenuto conto del rimborso effettuato dall'intermediario successivamente alla presentazione del ricorso e per la sola parte da questi non espressamente riferita agli interessi legali e alle spese di procedura, accoglie parzialmente il ricorso secondo la tabella che segue:

durata del finanziamento ▶		84	
rate scadute ▶		53	
rate residue		31	
TAN ▶		4,00%	

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		36,90%	
- in proporzione alla quota		14,71%	

n/i:	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
○	Comm. banca e interm. (recurring)	€ 1.275,10	€ 470,57	€ 187,53	○	€ 470,57
○	Prov. Agente/Mediatore (recurring)	€ 1.272,60	€ 469,65	€ 187,17	○	€ 469,65
○	Premio rischio vita (recurring)	€ 236,99	€ 87,46	€ 34,86	○	€ 87,46
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
Rimborso successivo al ricorso (al netto di interessi legali e spese di procedura)						€ 898,55 -€ 898,55
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 129,13
		interessi legali				si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 129,13, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI